



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2023
(OR. en)

15968/23

ENT 254
MI 1037
COMPET 1173
IND 625
DELECT 188

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 7206 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.11.2023 che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 7206 final.

All.: C(2023) 7206 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.11.2023
C(2023) 7206 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.11.2023

che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DEL REGOLAMENTO DELEGATO

La direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto¹ ("direttiva") è stata adottata l'8 maggio 2000 ed è divenuta applicabile il 3 gennaio 2002. Il quadro giuridico dell'UE relativo all'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto è stato introdotto riunendo sette direttive specifiche su prodotti e due direttive sulle procedure di prova².

La direttiva stabilisce il quadro giuridico per armonizzare le norme e le procedure relative all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto immesse sul mercato dell'UE. L'intento della direttiva è proteggere la salute e il benessere dei cittadini e tutelare l'ambiente, riducendo l'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e contribuire al funzionamento omogeneo del mercato interno, armonizzando i requisiti relativi all'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto al fine di evitare ostacoli alla libera circolazione di tali macchine ed attrezzature.

¹ Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1), modificata dalla direttiva 2005/88/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 44), dal regolamento (CE) n. 219/2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109), dal regolamento (UE) 2019/1243 (GU L 198 del 25.7.2019) e dalla rettifica della direttiva 2005/88/CE (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 35). Testo originale: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32005L0088>; testo consolidato: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20190726>. Pagina web di settore della Commissione sull'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/noise-emissions_en (solo in EN).

² Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 15);
direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 111);
direttiva 84/533/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 123);
direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 130);
direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 142);
direttiva 84/536/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 149);
direttiva 84/537/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 156);
direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 171);
direttiva 86/662/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU L 384 del 31.12.1986, pag. 1).

La direttiva appartiene alla normativa del "vecchio approccio". Essa prescrive le specifiche e i requisiti tecnici (compresi i riferimenti alle norme), a differenza della normativa del "nuovo approccio" che stabilisce i requisiti essenziali generali lasciando alla discrezionalità del fabbricante l'utilizzo delle specifiche tecniche. In particolare, la direttiva stabilisce limiti di emissione acustica armonizzati per una serie esaustiva di macchine ed attrezzature, metodi dettagliati di misurazione dei livelli di rumore delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, procedure di valutazione della conformità e requisiti relativi alla marcatura.

L'allegato III, che compone la metà del testo della direttiva, contiene la descrizione dei metodi di misurazione del rumore a cui il settore deve attenersi per la progettazione e la valutazione della conformità delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Oggi tali metodi sono obsoleti e la presente proposta consentirebbe di allineare questa parte significativa della direttiva al progresso tecnico e semplificherebbe il lavoro dei fabbricanti e degli organismi notificati attraverso l'utilizzo della versione attualmente disponibile delle norme adottate ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine³ ("direttiva macchine"). Le nuove misurazioni del rumore stabilirebbero inoltre una base più solida per l'aggiornamento dei limiti di emissione acustica mediante una revisione futura della direttiva.

La presente proposta risulta dall'esercizio del potere conferito alla Commissione, a norma dell'articolo 18 bis della direttiva, di adottare atti delegati che modificano l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico e si basa sulle conclusioni della valutazione REFIT della direttiva⁴ pubblicata il 16 novembre 2020, previa consultazione del gruppo di esperti della Commissione sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto⁵ ("gruppo di esperti").

La direttiva integra le prescrizioni della direttiva macchine per quanto riguarda le emissioni di rumore aereo. 55 delle 57 categorie di macchine e attrezzature disciplinate dalla direttiva rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva macchine. La direttiva macchine segue la tecnica legislativa del "nuovo approccio", in base alla quale i fabbricanti che applicano le norme armonizzate pertinenti beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Conformemente all'allegato I, punto 1.7.4.2, lettera u), per dette 55 categorie di macchine ed attrezzature i fabbricanti possono utilizzare anche i metodi indicati nelle norme armonizzate per la misurazione del rumore aereo, salvo diverse indicazioni contenute in altre direttive dell'Unione, come nel caso della direttiva sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto. I metodi di misurazione del rumore di cui all'allegato III della direttiva sono tuttavia obsoleti in molti casi, in quanto l'allegato III non è stato oggetto di revisione dopo l'adozione della direttiva.

Il *follow-up* della valutazione della direttiva sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto figura nel piano d'azione per

³ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14), dalla direttiva 2009/127/CE (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29), dal regolamento (UE) n. 167/2013 (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1), dalla direttiva 2014/33/UE (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251), dal regolamento (UE) 2019/1243 (GU L 198 del 25.7.2019) e dalla rettifica della direttiva 2006/42/CE (GU L 076 del 16.3.2007, pag. 35). Testo originale: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0042>; testo consolidato: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0042-20190726>.

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:715:FIN>.

⁵ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=3673>.

l'inquinamento zero nell'ambito dell'iniziativa faro 2 per il periodo 2022-2023, in linea con la strategia dell'UE per la riduzione del rumore alla sorgente e con gli obiettivi del Green Deal europeo.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 16 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato la valutazione REFIT della direttiva⁶.

La conclusione complessiva della valutazione è che la direttiva è generalmente considerata efficace, efficiente, pertinente e coerente e offre un valore aggiunto dell'UE. La direttiva è stata e rimane la principale forza trainante della riduzione delle emissioni acustiche delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

La valutazione ha tuttavia individuato varie criticità che hanno inciso sul funzionamento della direttiva, ossia l'ambito di applicazione, i limiti di emissione acustica, i metodi di misurazione del rumore, le procedure di valutazione della conformità, la rilevazione di dati sul rumore e l'allineamento al nuovo quadro legislativo⁷, e ha sottolineato la necessità di rivedere la direttiva o di ricorrere al potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati per adeguare i metodi di misurazione del rumore al progresso tecnico (articolo 18 bis della direttiva).

Il 17 marzo 2021 la Commissione ha presentato i risultati della valutazione della direttiva al gruppo di esperti. Molte associazioni settoriali e l'organizzazione europea di normazione si sono espressi a favore della modifica dell'allegato III mediante un atto delegato seguito a stretto giro da una revisione completa della direttiva. Un numero esiguo di associazioni settoriali si è espresso a favore di una revisione completa della direttiva. Inizialmente la revisione completa è stata l'opzione prescelta di molti Stati membri, con alcune eccezioni, che alla fine hanno tuttavia convenuto di procedere innanzitutto con la modifica dell'allegato III mediante atto delegato, a condizione che fosse poi seguita dalla revisione della direttiva.

Sebbene non ponga rimedio a tutti i problemi emersi dalla valutazione, la modifica dell'allegato III mediante atto delegato risolverà più rapidamente, rispetto a una revisione completa della direttiva, una delle criticità più importanti, ossia l'aggiornamento dei metodi di misurazione del rumore in linea con il progresso tecnico e, di conseguenza, anche con le norme applicate nell'ambito della direttiva macchine.

La modifica dell'allegato III della direttiva è stata oggetto di discussione con tutti i portatori di interessi, tra cui gli Stati membri, le associazioni settoriali, gli organismi notificati, le organizzazioni europee di normazione e i singoli esperti in materia di normazione dei metodi di misurazione del rumore.

La consultazione dei portatori di interessi si è svolta attraverso il gruppo di esperti con l'aiuto della piattaforma collaborativa CIRCABC⁸ per le comunicazioni e la distribuzione di informazioni e documenti. Il gruppo di esperti si è riunito in tre diverse occasioni per discutere le modifiche dell'allegato III.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:715:FIN>.

⁷ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30) e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

⁸ <https://circabc.europa.eu/ui/group/597bb16c-7f1d-48ea-9afe-3d5248208547>.

I portatori di interessi hanno espresso ampio consenso sui nuovi metodi di misurazione del rumore proposti.

Il gruppo di esperti temeva principalmente che l'adozione dell'atto delegato fosse legata alla condizione che esso non avesse alcun impatto diretto sui risultati delle misurazioni del rumore di macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica (articolo 12 della direttiva). Di norma, se cambiano i metodi di misurazione del rumore, possono cambiare anche i livelli di rumore di macchine e attrezzature che ne risultano. Per quanto riguarda le macchine e le attrezzature di cui all'articolo 12, ciò potrebbe comportare potenziali non conformità alla direttiva qualora i nuovi valori del rumore siano superiori ai limiti di emissione acustica stabiliti, anche se le macchine e le attrezzature non sono cambiate. Onde evitare tale inconveniente la Commissione ha proposto, per questi casi particolari, di dare ai fabbricanti la possibilità di dichiarare i valori di rumore misurati secondo i metodi originari stabiliti nella direttiva, purché non siano rivisti i limiti di rumore di cui all'articolo 12.

Un'altra questione discussa a fondo nel corso di tutte le riunioni del gruppo di esperti è stata la metodologia per calcolare il fattore di incertezza, non prevista dalla direttiva. A causa degli scarsi progressi compiuti in seno al forum sulla normazione in tale materia, non è stato possibile prevedere una metodologia ad hoc.

Per la valutazione della direttiva sono state utilizzate diverse fonti di dati, sono state effettuate varie consultazioni degli Stati membri e dei portatori di interessi in seno ai gruppi di lavoro pertinenti e sono stati condotti vari studi sia per raccogliere informazioni aggiornate sulle prestazioni delle macchine e attrezzature che rientrano nell'ambito di applicazione sia per valutare la necessità e la possibilità di una revisione:

- lo "studio sull'esperienza acquisita nell'attuazione e nell'applicazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" ("studio NOMEVAL")⁹ nel 2007;
- la "valutazione d'impatto sulle possibili opzioni strategiche per la revisione della direttiva concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" ("studio ARCADIS") nel 2009¹⁰;
- lo "studio sulla fusione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto con la direttiva macchine 2006/42/CE ("studio CEPS") nel 2013¹¹;
- lo "studio sull'adeguatezza dell'attuale ambito di applicazione e dei valori limite della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" ("studio ODELIA")¹² nel 2015-2016;
- lo "studio di sostegno per una valutazione¹³ e una valutazione d'impatto¹⁴ della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" ("studio VVA") nel 2017-2018.

⁹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/1639>.

¹⁰ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/1635>.

¹¹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/4985>.

¹² <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18281>.

¹³ <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/90f4d795-e192-11e8-b690-01aa75ed71a1>.

¹⁴ <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/69de2e48-e17d-11e8-b690-01aa75ed71a1>.

Le informazioni sui metodi di misurazione del rumore raccolte durante la valutazione della direttiva, in particolare le informazioni contenute nello studio NOMEVAL, nello studio ODELIA, nei pareri presentati dai portatori di interessi, nonché le norme vigenti, compresi i metodi di misurazione del rumore individuati per tutte le categorie di macchine ed attrezzature, sono servite da base per la redazione dell'atto delegato. Tutte le osservazioni e i documenti di sintesi ricevuti dai vari portatori di interessi durante il processo di preparazione del presente atto delegato sono stati distribuiti a tutti i membri del gruppo di esperti tramite CIRCABC e discussi nel corso delle riunioni del gruppo di esperti.

La Commissione non ha ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto della proposta. Le modifiche introdotte dalla presente proposta si limitano alla sostituzione dei metodi di misurazione del rumore già utilizzati dai fabbricanti e dagli organismi notificati con nuovi metodi, senza imporre alcun onere aggiuntivo. L'impatto economico sarebbe pertanto limitato agli investimenti a tantum effettuati da tali portatori di interessi per adeguare i propri impianti ai nuovi metodi e per eseguire la nuova misurazione del rumore dei modelli già presenti sul mercato. I modelli di macchine e attrezzature immessi in commercio non dovrebbero cambiare a seguito dell'applicazione dei nuovi metodi. I fabbricanti continueranno a essere tenuti a progettare le macchine in modo da ridurre al minimo le emissioni acustiche al fine di conformarsi alla direttiva macchine, come indicato in precedenza. Non si prevede pertanto alcun impatto ambientale o sociale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO DELEGATO

L'obiettivo del presente regolamento delegato è modificare l'allegato III relativo al metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto al fine di adeguarlo al progresso tecnico come stabilito all'articolo 18 bis.

Più specificamente, l'articolo 18 bis stabilisce che la modifica non può avere alcun impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine e attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.

Il regolamento delegato intende inoltre essere coerente con lo stato dell'arte che trova riscontro nelle norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che conferiscono presunzione di conformità al requisito essenziale di cui al punto 1.7.4.2., lettera u), sulle informazioni relative all'emissione di rumore aereo di cui alla direttiva macchine.

La data proposta per l'applicabilità del regolamento delegato è di 24 mesi dalla sua entrata in vigore e il regolamento delegato non inciderà pertanto sulle macchine e attrezzature immesse sul mercato dell'Unione prima di tale data di applicabilità.

Il regolamento delegato non incide sul bilancio dell'UE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.11.2023

che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto¹⁵, in particolare l'articolo 18 bis,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 della direttiva 2000/14/CE gli Stati membri sono tenuti a garantire che le macchine e le attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non siano immesse in commercio o messe in servizio sino a che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione non garantisce che esse recano l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, che a norma dell'articolo 3, lettera f), è determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III.
- (2) A norma dell'allegato I, punto 1.5.8, secondo paragrafo, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ gli Stati membri sono tenuti a garantire che i fabbricanti valutino il livello dell'emissione di rumore delle macchine. A norma del punto 1.7.4.2, lettera u), di detto allegato gli Stati membri sono tenuti a garantire che i fabbricanti forniscano informazioni relative all'emissione di rumore aereo, comprese le informazioni relative al metodo utilizzato per la misurazione del rumore aereo, che dovrebbe essere il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina allorché non sono applicate le norme armonizzate, salvo che il metodo non sia specificato in altre normative dell'Unione e la sua applicazione sia obbligatoria, come nel caso della direttiva 2000/14/CE. I fabbricanti di macchine e attrezzature che rientrano nell'ambito di applicazione sia della direttiva 2006/42/CE che della direttiva 2000/14/CE sono pertanto tenuti a misurare le emissioni acustiche di tali macchine e attrezzature secondo i metodi stabiliti nella direttiva 2000/14/CE.
- (3) L'articolo 12 della direttiva 2000/14/CE contiene una tabella in cui è stabilito il livello di potenza sonora ammissibile delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Tale tabella è stata aggiornata dalla direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. I metodi di misurazione del rumore, stabiliti nell'allegato

¹⁵ GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

¹⁶ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

¹⁷ Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione

III della direttiva 2000/14/CE, non sono stati tuttavia aggiornati dopo la sua adozione. È pertanto necessario allineare tali metodi al progresso tecnico e al progresso della normazione europea.

- (4) Metodi di misurazione diversi possono avere condizioni o limitazioni diverse che possono incidere sul livello di potenza sonora calcolato. I livelli di potenza sonora ammissibili di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/14/CE sono stati stabiliti utilizzando i metodi di misurazione adottati nel 2000. Se i livelli di potenza sonora garantiti delle macchine e attrezzature di cui all'articolo 12 sono calcolati secondo i nuovi metodi di misurazione e i livelli di potenza sonora ammissibili non sono stati aggiornati di conseguenza, entrambi i valori di rumore possono non essere del tutto comparabili e la variazione del livello di potenza sonora garantito calcolato conseguente alla modifica del metodo di misurazione del rumore potrebbe determinare un cambiamento nella conformità delle macchine e attrezzature. Qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è pertanto necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/14/CE.
- (6) È necessario concedere agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni. L'applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2000/14/CE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Nota per l'OP: inserire la data esatta [...] corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.11.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 44).